



## VERBALE N. 32 DELL'ADUNANZA DEL 12 SETTEMBRE 2024

L'anno 2024, il giorno dodici del mese di settembre, nel Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) impegno solenne Avvocati;
- 2) impegno solenne Praticanti;
- 3) approvazione del verbale n. 31 dell'adunanza del 5 settembre 2024;
- 4) indizione delle elezioni suppletive per l'integrazione della composizione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma a seguito delle dimissioni di un Consigliere di Disciplina eletto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli (rel. Presidente);
- 5) pratiche disciplinari;
- 6) pareri su note di onorari;
- 7) iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica (rel. Conss. Alesii, Canale);
- 8) formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua (rel. Cons. Addressi);
- 9) formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione;
- 10) ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato (rel. Conss. Comi, Canale);
- 11) trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio (rel. Cons. Lepri);
- 12) comunicazioni del Presidente;
- 13) comunicazioni del Consigliere Segretario;
- 14) comunicazioni del Consigliere Tesoriere;
- 15) comunicazioni del Vice Presidente;
- 16) comunicazioni dei Consiglieri;
- 17) varie ed eventuali.

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri:



Avv. Paolo Nesta	Presidente
" Alessandro Graziani	Consigliere Segretario
" Paolo Voltaggio	Consigliere Tesoriere
" Maria Agnino	Vice Presidente
" Antonio Caiafa	Consigliere
" Donatella Cere'	"
" Donatella Carletti	"
" Lucilla Anastasio	"
" Pietro Di Tosto	"
" Stefano Galeani	"
" Marco Lepri	"
" Alessandro Alberici	"
" Cristiana Arditi di Castelvetere	"
" Vincenzo Comi	"
" Alessia Alesii	"
" Enrico Lubrano	"
" Grazia Maria Gentile	"
" Massimiliano Cesali	"
" Laura Arpino	"
" Carla Canale	"
" Silvia Cappelli	"
" Irma Conti	"
" Giorgia Celletti	"
" Angelica Addressi	"
" Cristina Tamburro	"

I lavori hanno inizio alle ore 14.16.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Nesta, Graziani, Agnino, Addressi, Alberici, Alesii, Anastasio, Arditi di Castelvetere, Arpino, Caiafa, Cappelli, Carletti, Cerè, Cesali, Comi, Di Tosto, Galeani, Lepri, Tamburro.

Sono presenti in video chiamata Meet.jit.si. i Signori Consiglieri: Canale, Celletti, Gentile e Lubrano.

Assume le funzioni di redattore del verbale il Consigliere Segretario Graziani.

- Si dà atto che tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto a mezzo P.E.C. l'avviso di convocazione dell'adunanza odierna, con l'ordine del giorno sopra trascritto ed hanno altresì ricevuto, con congruo anticipo prima dell'inizio dell'adunanza, la copia del



verbale in approvazione e la bozza di quello odierno completa con tutti gli allegati.

Preliminarmente il Segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla scomparsa dell'Avv. (omissis), già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma e stimatissimo Avvocato che ha onorato la Toga.

Il Consiglio si unisce al dolore della Famiglia e dei figli (omissis) porgendo loro le più sentite condoglianze.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla triste scomparsa dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio si unisce al dolore della famiglia porgendo le più sentite condoglianze.

#### **Punto 1: impegno solenne Avvocati**

- Sono presenti: (omissis) i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Nesta, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

L'Adunanza prosegue alla presenza dei soli componenti del Consiglio presenti.

#### **Punto 2: impegno solenne Praticanti**

- Sono presenti i Dottori: (omissis) i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Nesta, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito, nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".



L'Adunanza prosegue alla presenza dei soli componenti del Consiglio presenti.

**Punto 3: approvazione del verbale n. 31 dell'adunanza del 5 settembre 2024**

- Il Consigliere Segretario Graziani invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Non risulta più collegato il Consigliere Lubrano.

Sono astenuti i Consiglieri Cappelli e Addessi.

Preannunziano voto contrario i Consiglieri Alberici, Arditi di Castelvetero, Arpino, Carletti, Celletti, Cerè, Di Tosto, Galeani.

Il Consiglio, a maggioranza e con astensione dei Consiglieri Cappelli e Addessi, approva il verbale n. 31 dell'adunanza del 5 settembre 2024.

**Punto 4: indizione delle elezioni suppletive per l'integrazione della composizione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma a seguito delle dimissioni di un Consigliere di Disciplina eletto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli**

- Il Presidente Nesta comunica che, in data 6 settembre 2024, è pervenuta la nota del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli con la quale, viste le dimissioni di un componente in carica presso il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma eletto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli nelle elezioni del 14 luglio 2022, si chiede al Presidente dell'Ordine Distrettuale, ai sensi del Regolamento n. 1/2014 del C.N.F., l'indizione delle elezioni suppletive per la elezione del Componente del Consiglio di Disciplina Distrettuale. Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, si rende noto:

1) che l'avviso di convocazione delle elezioni deve essere pubblicato almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 1/2014 del CNF;

2) che, prima di procedere alla Convocazione delle elezioni suppletive, il Presidente dell'Ordine Distrettuale, dopo aver sentito il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, è



tenuto:

- a) a determinare il numero totale degli eligendi;
- b) a determinare gli eligendi da parte dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli;
- c) a disporre la specifica determina;
- d) a disporre la Convocazione per la votazione da parte dei Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli;
- e) a predisporre la bozza del modello da utilizzarsi da parte di chi è interessato a presentare la propria candidatura.

Il Presidente Nesta, relativamente alla bozza di determina del numero degli eleggibili, individua in n. 1 il numero dei componenti da eleggere per l'Ordine degli Avvocati di Tivoli.

Il Presidente Nesta, considerato che:

- a) le candidature possono presentarsi, a pena di irricevibilità, sino a 15 giorni dalle votazioni;
- b) nei 3 giorni successivi alla scadenza della presentazione delle candidature si deve riunire la Commissione elettorale composta dai Presidenti degli Ordini degli Avvocati o dai loro delegati; dopo aver interpellato il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, determina:

1) la data di votazione per il giorno **31 ottobre 2024** (giovedì) dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

2) il termine finale di presentazione delle candidature per il giorno **16 ottobre 2024** (mercoledì) alle ore 14.00;

3) la data della riunione della Commissione elettorale per il giorno **17 ottobre 2024** (giovedì) ore 10.30;

4) di pubblicare sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, la convocazione, la determina con la quale è stato stabilito il numero degli eligendi, il modello di candidatura ed il Regolamento elettorale emanato dal Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio approva in conformità della proposta. Manda agli Uffici per l'inoltro a tutti i Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto della Corte di Appello di Roma, al Consiglio Nazionale Forense ed al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Roma. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

#### **Punto 5: pratiche disciplinari**

- I Consiglieri Addessi e Cesali, delegati dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2023, rimettono al Consiglio l'elenco (all.n.1) delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e prontamente trasmesse al



Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Caiafa e Arditi di Castelvetere (quest'ultima in relazione all'Avv. Pomanti), prende atto.

**Punto 6: pareri su note di onorari**

**Parere n. (omissis) - Avv. (omissis)**

- Il Consigliere Galeani relaziona sull'istanza presentata il 30 luglio 2024 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis) anziché euro (omissis);

rettifica

Il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) per euro (omissis). La presente delibera è immediatamente esecutiva.

**Punto 7: iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

**Dott.ssa (omissis) ((omissis))**

(omissis)

**Dott. (omissis)**

(omissis)

**Avv. (omissis) ((omissis))**

(omissis)

**AVV. (omissis) ((omissis))**

(omissis)

**RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA**



**Dott. (omissis) ((omissis))**

(omissis)

- Il Consigliere Alesii relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento, sul riconoscimento del tirocinio anticipato, sulle comunicazioni di intervenute lauree e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

#### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati**

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

#### **Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012**

Il Consiglio, vista l'istanza con la quale l'Avv. (omissis) chiede la sospensione della iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di sospendere il suddetto professionista dall'Albo degli Avvocati di Roma.

#### **Revoca sospensione ex art. 20 L. 247/2012 a domanda**

Il Consiglio, vista l'istanza con la quale l'Avv. (omissis), chiedono la revoca della sospensione della iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di revocare la sospensione ai suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

#### **Cancellazioni a domanda**

Il Consiglio, viste le istanze con le quali gli Avv.ti (omissis) chiedono la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.



### **Cancellazione dall'Albo per decesso**

Il Consiglio, visti gli atti relativi alle iscrizioni degli Avv.ti (omissis) nell'Albo di questo Ordine dai quali risulta che i suddetti professionisti sono deceduti; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma i professionisti sopraindicati per decesso.

### **Nulla Osta per trasferimento**

(omissis)

### **Specializzazioni**

(omissis)

### **Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati**

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

### **Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012)**

Il Consiglio, vista l'istanza corredata dei prescritti documenti con le quali lo studente: (omissis), in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, iscritti regolarmente all'ultimo anno del corso per il diploma di laurea in giurisprudenza e nell'ipotesi prevista dall'art. 40 L. 247/2012, chiede di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma ex art. 41 L. 247/2012; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma lo studente sopraindicato.

### **Abilitazioni al patrocinio sostitutivo**

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i praticanti avvocati: (omissis) iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma, chiedono di essere autorizzati ad esercitare il patrocinio dinanzi ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma, limitatamente alla competenza funzionale e per valore dell'ex Pretore e dinanzi ai Giudici di Pace dello stesso Distretto; sentito il relatore; considerato che concorrono





tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di autorizzare i dottori sopraindicati ad esercitare il patrocinio nei limiti e con le modalità già vigenti per il patrocinio avanti ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Roma.

#### **Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda**

Il Consiglio, viste le istanze con le quali i praticanti avvocati: (omissis) chiedono la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i praticanti avvocati suindicati.

#### **Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento**

Il Consiglio, visti gli atti dai quali risulta che il dottore (omissis) è stato iscritto in altro Registro tenuto da altro Ordine; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma il dottore sopraindicato.

#### **Ratifiche delle iscrizioni per conseguimento Laurea**

Il Consiglio, viste le comunicazioni dei Dott. (omissis), iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati ex art. 41 L. 247/12, di avvenuta laurea, prende atto e ratifica l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma per conseguimento della Laurea.

#### **Compiute pratiche**

(omissis)

#### **Punto 8: formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua**

Il Consigliere Addessi comunica che:

- Il Consigliere Segretario Graziani, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Il compenso dell'avvocato: normativa e prassi" che avrà luogo il 2 ottobre 2024, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, presso l'Aula Avvocati ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce: Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Roma).



Relatori: Avv. Maria Agnino (Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Carla Canale (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi deontologici per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Canale, unitamente alla Commissione Rapporti con la P.A ed Enti Locali, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Concessioni demaniali: aspetti generali e settori interessati. La Direttiva Bolkestein tra giurisprudenza nazionale ed eurounitaria. Alla ricerca di un impossibile equilibrio" che avrà luogo il 3 ottobre 2024, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l'Auditorium del Comando Generale delle Capitanerie di Porto in Roma - Viale dell'Arte, 16 - ed in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Paolo Nesta (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce: Avv. Carla Canale (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Rapporti con la P.A. ed Enti Locali).

Relatori: Prof. Avv. Gaetano Armao (Università degli Studi di Palermo) "Le competenze regionali nell'ordinamento multilivello delle concessioni demaniali marittime); Avv. Antonio Martini (Componente Commissione Rapporti con la P.A. ed Enti Locali) "Le concessioni demaniali marittime dopo la Sentenza n.597 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea"; Avv. Giorgio Leccisi (Componente Commissione Rapporti con la P.A. ed Enti Locali) "Prospettive di gara e spazi di non applicazione dei principi di derivazione eurocomunitaria"; Avv. Guerrino Petillo (Componente Commissione Rapporti con la P.A. ed Enti Locali) "Il brand dell'azienda balneare. Incidenza del valore sull'eventuale indennizzo"; Avv. Marco Di Giugno (Componente Commissione Rapporti con la P.A. ed Enti Locali) "Concessioni aeroportuali: il principio di insistenza ed il suo superamento"; Avv. Luigi Carvelli (Componente Commissione Rapporti con la P.A. ed Enti Locali) "Concessioni demaniali e



attività sportiva, dalla Direttiva Bolkestein alla Costituzione Italiana”.

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Addessi, nella qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Addessi, rappresenta che è stata presentata in data 10 settembre 2024, da parte di MFLAW SOCIETA' TRA AVVOCATI PER AZIONI, istanza di accreditamento per l'evento "La sicurezza informatica nell'esercizio quotidiano della professione" in programma per il 21 e 22 ottobre 2024.

La Commissione preposta all'esame di tali richieste così si è espressa: "Si propone il rigetto in quanto l'evento programmato si terrà a Milano e l'odierna Commissione non è competente ad esaminare l'istanza".

Il Consiglio, in conformità alla proposta della Commissione, rigetta l'istanza.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Consiglio, con delibera immediatamente esecutiva, su proposta del Consigliere Addessi, all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 4 settembre 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AGI - AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI dell'evento a partecipazione gratuita "Avvocatura e dovere di competenza. La Scuola di Specializzazione Boneschi Del Punta", che si svolgerà il 3 ottobre 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera



di concedere un credito formativo ordinario ed un credito formativo deontologico per interesse del tema.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- In data 11 settembre 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CLEARY-GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP dell'evento a partecipazione gratuita "2024 Global Antitrust Retreat", che si svolgerà il 27 e 28 settembre 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;  
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;  
- visto il parere espresso dal Consiglio;  
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere un credito formativo ordinario per singola giornata, vista la tardività della domanda.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- In data 4 settembre 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del COMITATO SCIENTIFICO RICERCA SCOMPARI ODY dell'evento a partecipazione gratuita "Violenza di genere e persone scomparse: quali strategie di prevenzione ed intervento", che si svolgerà l'8 ottobre 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;  
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;  
- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;  
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- In data 9 settembre 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell'evento a partecipazione gratuita "I contratti in generale: tenuta e tensioni di una disciplina. A proposito de 'I contratti. Parte generale' - VI Ed.", che si svolgerà l'8 ottobre 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;  
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;



- visto il parere espresso dalla Commissione per l'accREDITamento;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza, parto e adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza, parto e adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;



- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio



- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data 11 settembre 2024, con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per malattia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

#### **Punto 10: ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Canale, sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti, come da elenco allegato al presente verbale (all.n.2). Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

#### **Punto 12: comunicazioni del Presidente**



- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani riferiscono di avere predisposto la bozza del regolamento per disciplinare la tenuta delle adunanze in modalità da remoto e ne sottopongono il testo alla valutazione del Consiglio.

Il Consigliere Galeani afferma che le adunanze debbano svolgersi in presenza.

Il Consigliere Cerè richiede di conoscere i costi delle adunanze da remoto.

Il Consigliere Cappelli chiede che le adunanze si svolgano in presenza.

Il Consigliere Gentile ritiene che la possibilità di adunanze da remoto favorisca comunque la maggiore partecipazione ai lavori dell'adunanza.

Il Consigliere Cesali si associa al Consigliere Gentile.

Il Consigliere Galeani è contrario a tenere adunanze da remoto e chiede di porre l'onere economico a carico di chi chiede l'adunanza da remoto.

Il Consigliere Arditi di Castelvetero ribadisce la sua contrarietà. Torna in adunanza da remoto il Consigliere Lubrano.

Il Consiglio delibera di trattare l'argomento in prossima adunanza. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 3 settembre 2024, con la quale si trasmette, ai fini della più ampia diffusione, l'avviso pubblico per la creazione di una short list di avvocati a cui affidare incarichi legali e di domiciliazione.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta comunica che il Tribunale di (omissis), ha inviato in data 5 settembre 2024, ai fini della procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice di Pace Onorario, la richiesta di parere motivato relativamente ai candidati Avv. (omissis).

Il Presidente Nesta riferisce di aver demandato agli Uffici il controllo della Disciplina in capo ai suindicati professionisti e che non è risultato nulla.

Il Consiglio prende atto e rilevato che ad oggi non risultano essere pendenti procedimenti disciplinari nei confronti dell'Avv.



(omissis) e che le stesse risultano in regola con il pagamento delle quote annuali di contribuzione all'Ordine forense, esprime parere favorevole. Manda all'Ufficio di Segreteria di comunicare la presente delibera per estratto al Tribunale richiedente. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce che in data 5 settembre 2024, l'OIAD, ha trasmesso l'invito a manifestare il proprio interesse per la prossima missione dell'osservatorio giudiziario che si terrà a Istanbul, in Turchia dal 1 al 3 ottobre 2024 e, laddove, di interesse, sarà necessario inviare formale adesione entro il 12 settembre 2024 ore 12.00.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota, pervenuta in data 9 settembre 2024 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, con la quale si comunica che il ruolo della Dott.ssa Maria Betti, cessata dalle funzioni per sopraggiunti limiti di età con decorrenza 8 settembre 2024, è sospeso in attesa della riassegnazione delle cause.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla richiesta di concessione di patrocinio morale e logo dell'Ordine degli Avvocati di Roma pervenuta dal Dott. (omissis), nella qualità di CEO della (omissis), per l'evento "(omissis)" che si svolgerà (omissis) presso (omissis).

Il Consiglio rigetta la richiesta, non ravvisando le condizioni per accogliere l'istanza. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota, pervenuta in data 8 settembre 2024 dall'Avv. (omissis), con la quale si trasmette la relazione sulla vittoria della squadra del Foro di Roma, al Campionato europeo di calcio Eurolawyers 2024 tenutosi dal 3 al 7 aprile 2024 a Palma De Maiorca ed i contestuali ringraziamenti al Consiglio per aver contribuito al rilevante risultato raggiunto.

Il Consiglio si compiace dell'eccellente risultato conseguito dai Colleghi.



- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani, il Vicepresidente Agnino ed il Consigliere Tamburro comunicano che, nella giornata del 18 ottobre venturo, è previsto un incontro con una delegazione di giuristi dell'Olanda in visita a Roma, che hanno espresso il desiderio di incontrare una rappresentanza del Consiglio dell'Ordine nel pomeriggio del 18 ottobre venturo e di visitare il Palazzo di Giustizia. Poiché la circostanza costituisce una occasione per sviluppare rapporti giuridici con istituzione estera, il Consigliere Segretario propone di dare seguito all'incontro offrendo un coffee break ed un presente al capo delegazione.

Il Consiglio approva, con coffee break per 20 persone. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta informa che, il prossimo 18 settembre, in previsione del concerto della Banda dell'Arma dei Carabinieri del Palazzo di Giustizia che si terrà in Aula Magna, come da indicazioni ricevute, è auspicabile sospendere l'attività di ricezione del pubblico all'Ufficio del Gratuito Patrocinio che accede dall'ingresso di piazza Cavour in quanto tale varco sarà riservato alle Autorità che interverranno.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 11 settembre 2024, con la quale il Presidente Greco, convoca il Comitato Organizzatore, ex art. 3 comma 11 dello Statuto dell'Organismo Congressuale Forense, del XXXVI Congresso Nazionale Forense, per il 3 ottobre 2024 a partire dalle ore 14.15 presso la Sede amministrativa del CNF.

Il Presidente Nesta informa che parteciperà personalmente.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota, pervenuta in data 10 settembre 2024, a firma dell'Avv. (omissis), Presidente dell'(omissis), con la quale si informa che il prossimo (omissis) presso (omissis) si terrà la (omissis) del Prof. (omissis) sul tema "(omissis)".

Il Consiglio prende atto.

#### **Punto 15: comunicazioni del Vice Presidente**



- Il Vice Presidente Agnino ed il Consigliere Caiafa, nella qualità di Responsabili della "Commissione Crisi", avente finalità di studio interdisciplinare e di organizzazione di strumenti per il confronto professionale e scientifico tra operatori giudiziari e studiosi addetti e interessati ai procedimenti concorsuali e alla crisi d'impresa, e la Casa editrice "NEU-Nuova Editrice Universitaria" con sede a Roma, hanno concordato di bandire il 1° Premio per laureati in materia concorsuale, da assegnare a due laureati in discipline giuridiche ovvero economiche che abbiano svolto tesi di laurea su argomenti inerenti gli strumenti di regolazione della crisi d'impresa, mediante partecipazione dei laureati provenienti dalle Università pubbliche e private presenti nel territorio della Regione Lazio.

La commissione giudicatrice sarà composta da esperti provenienti dal settore forense, accademico ed economico, membri del Comitato Scientifico della Casa editrice, che provvederà a proprio insindacabile giudizio ad indicare le opere da premiare e gli eventuali testi degni di "menzione".

Le opere, che saranno scelte per il livello di approfondimento e di analisi delle questioni trattate e che possono costituire pregevoli spunti di riflessione, saranno oggetto di pubblicazione da parte della NEU all'interno della collana giuridica denominata "Il XXI Secolo del Diritto".

L'iniziativa si propone di accrescere, nei percorsi di studio universitari, la conoscenza e la consapevolezza del ruolo e dell'azione degli strumenti di regolazione della crisi ed insolvenza dell'impresa, rivisitati dal correttivo ter, nell'economia italiana anche per mezzo dello studio e dell'analisi di casi concreti del tessuto economico con particolare attenzione a quello regionale.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate secondo le modalità previste dal bando utilizzando l'apposito modulo (file docx).

I dettagli dell'iniziativa oggetto della presente comunicazione saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito dell'Ordine ed invio alle Università interessate.

Il Consigliere Caiafa segnala i nomi dei componenti del Comitato scientifico, indicando che coincidono con i componenti del Comitato scientifico della rivista Temi Romana.

Il Consiglio, preso atto, atteso che l'iniziativa non comporterà oneri economici a carico dell'Ordine, approva l'iniziativa ed a maggioranza, delibera il bando in questione, emanato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il quale dovrà recare la firma



del Presidente Nesta e dei Coordinatori della Commissione Crisi d'Impresa Vicepresidente Agnino e Consigliere Caiafa. Il Comitato scientifico sarà designato dal Consiglio d'intesa con la casa editrice. Del bando il Consiglio dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web. Delibera immediatamente esecutiva.

#### **Punto 16: comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Presidente Nesta per conto del Consigliere Conti comunica di aver inserito l'Avv. (omissis) nella Commissione Diritto Penale. Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Cesali e Lubrano, comunicano che dal 10 al 13 ottobre p.v., si svolgerà a Novara il Primo Campionato forense italiano a cui sono stati invitati tutti gli Ordini italiani.

Il Consiglieri Cesali e Lubrano propongono di far partecipare delle rappresentative dell'Ordine degli Avvocati di Roma per le discipline del calciotto, del basket misto e del padel.

I costi per l'iscrizione sono:

- € (omissis) a squadra per il calciotto (16 atleti);
- € (omissis) per il Basket (oltre 10 atlete/i);
- € (omissis) (non oltre 5 atlete/i) per il padel.

I Consiglieri Cesali e Lubrano, chiedono il patrocinio e l'utilizzo del logo dell'Ordine degli Avvocati di Roma e, considerando l'importanza dell'evento, i costi contenuti per l'iscrizione e le spese che le Colleghe ed i Colleghi andranno a sostenere per il soggiorno, il rimborso della somma necessaria per le iscrizioni pari a complessivi € (omissis) previa verifica che le rose delle rappresentative rispettino i criteri previsti nel Regolamento in vigore.

Il Consiglio rinvia l'esame a prossima adunanza, invitando i Consiglieri Cesali e Lubrano ad approfondire e riproporre la comunicazione.

- Il Consigliere Lepri comunica di aver inserito nella Commissione di Diritto Penale Minorile la Collega (omissis).

Il Consiglio prende atto.

#### **CHIARIMENTI DEONTOLOGICI**

**PRAT. N. (omissis)**



#### NORME DEONTOLOGICHE

Artt. 2 e 3 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense;

Artt. 6, 9 e 24 Codice Deontologia Forense.

#### PAROLE CHIAVE

Indipendenza dell'Avvocato- Conflitto d'interessi - Conoscenza degli affari.

#### QUESITO

Si chiede se incorra o meno in un illecito deontologico l'Avvocato che, nel corso dello svolgimento della carica di consigliere comunale, accetti da un privato cittadino ed espleti un mandato giudiziale contro lo stesso ente dal medesimo rappresentato e se l'eventuale illecito sussista anche nel caso in cui detto mandato venga assunto da un collega di studio.

#### Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori Avvocati Antonio Caiafa e Vincenzo Comi:

#### osserva

La fattispecie delineata nella richiesta di chiarimento deontologico non consente di escludere *a priori* la possibilità che l'Avvocato, nell'ambito e nell'espletamento del citato mandato giudiziale, a) subisca condizionamenti e/o ingerenze da parte di altri rappresentanti dell'ente comunale e/o da parte di altri esponenti politici e/o da parte dei propri elettori; b) abbia acquisito, nel corso di un iter legislativo e/o regolamentare, conoscenze peculiari (più o meno riservate) che possa poi utilizzare negli atti di causa e/o se ne avvantaggi nella redazione delle difese tecniche; c) possa votare/o possa assumere iniziative contrarie agli interessi dell'ente pubblico dallo stesso rappresentato e favorevoli alla parte assistita.

Si pensi all'Avvocato/consigliere comunale il quale, dopo aver votato l'adozione di un nuovo strumento urbanistico, assista in un giudizio avanti il TAR un cittadino che intende avversare la nuova destinazione impressa dal PRG ai terreni di sua proprietà o ancora all'ipotesi in cui l'Avvocato/consigliere patrocinii un partecipante a una procedura concorsuale bandita dal Comune ove svolge il proprio mandato.

Ciò nonostante, l'orientamento giurisprudenziale prevalente, formatosi sotto il vigore della norma che in precedenza disciplinava la materia (l'art. 37 CDF in vigore sino al 2014, poi sostituito dall'attuale art. 24 CDF), sosteneva che la condotta dell'Avvocato, al fine di integrare un illecito disciplinare, dovesse presupporre l'esistenza di un conflitto di interessi "effettivo" (Cass. Sez.

Unite, 15 ottobre 2002 n. 146193) e, per l'effetto, in ogni fattispecie consimile a quella in esame, ne escludeva l'esistenza.

In particolare, nel 2001, sotto il vigore del precedente codice deontologico, il CNF ha emesso il seguente parere: *"Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, e adotta il seguente parere: non sembra alla Commissione che possa ravvisarsi una causa di incompatibilità tra quelle tassativamente previste per la professione di avvocato nell'ordinamento professionale vigente. Deve tuttavia rilevarsi che il contegno concreto del professionista potrebbe assumere rilievo sul piano disciplinare per violazione dell'art. 37 c.d.f. (conflitto di interessi). Sul piano dell'opportunità, è poi fuor di dubbio che il corretto esercizio del mandato professionale e il pieno assolvimento degli obblighi connessi all'assunzione di un mandato politico rappresentativo sconsigliano l'assunzione del patrocinio in cause promosse contro l'ente locale nel cui Consiglio siede l'avvocato in questione"* (cfr CNF n. 145/2001).

In seguito, nel 2005, sempre sotto il vigore del precedente codice deontologico, il CNF ha emesso il seguente parere: *"L'art. 37 cod. deont. ha riguardo soprattutto al conflitto di interessi tra l'avvocato ed il suo assistito, pur specificando che l'attività difensiva non può concretarsi in un'interferenza con altri incarichi, anche extraprofessionali. La prima ipotesi pare, in linea generale, da escludersi alla luce del fatto che l'avvocato non è titolare, quale consigliere comunale, di un interesse personale alla soccombenza di un cittadino nell'ambito di un procedimento giudiziario in materia urbanistica. Né, d'altronde, pare che l'attività di rappresentanza in giudizio possa determinare una concreta interferenza con il mandato di consigliere comunale. Ciò premesso, la Commissione ritiene che non spetti ad essa, in ogni caso, valutare la sussistenza di profili di incompatibilità che esulano dalla deontologia forense ma che rientrano nella tutela degli interessi di altro ente, quale un Comune, allorché questo dovessero lamentare un pregiudizio cagionato dall'attività di un membro dei propri organi rappresentativi."* (cfr CNF n. 80/2005).

Questa interpretazione, però, non appare più accettabile aprioristicamente alla luce della nuova normativa introdotta dalla legge professionale n. 247/2012 e dal nuovo codice di deontologia forense approvato dal C.N.F in data 31/1/2014

L'art. 2 della legge 247/2012 sancisce che: *"1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6. 2. L'avvocato ha la*



*funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti".*

*L'art. 3 della legge 247/2012 sancisce che: 1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti. 2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.".*

*L'art. 6 CDF statuisce che: «1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo. 2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense».*

*L'art. 9 CDF dispone, tra l'altro, che l'Avvocato debba esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.*

*L'art. 24 CDF dispone, altresì, che l'Avvocato debba: i) astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente, o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale (primo comma); ii) conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere (secondo comma).*

*Il terzo comma introduce, inoltre, una tipizzazione legale del conflitto di interessi (tale da sottrarlo alla valutazione circa la sua sussistenza in concreto) precisando che il conflitto di interessi sussista sempre nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente e/o la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente e/o l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'Avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. E' rilevante sottolineare come una di tali ipotesi normate di conflitto d'interessi prescindano dal fatto che l'Avvocato rappresenti e/o abbia rappresentato anche l'altra parte in giudizio.*

*Il citato art. 9 CDF e il II comma dell'art. 3 della legge 247/2012 esprimono principi generali atti a tutelare l'immagine dell'Avvocatura e, quindi, la credibilità della categoria, in quanto la probità, la dignità e il decoro costituiscono doveri generali e*

concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, che rappresentano le necessarie premesse per l'agire degli Avvocati e mirano a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nella figura del legale, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività (C.N.F. 52/2018, C.N.F. 247/2016; C.N.F. 105/2015, C.N.F. 112/2014).

I principi di autonomia, indipendenza e discrezionalità tecnica, enunciati dai citati art. 2 e 3 I comma della legge 247/12 e nei già menzionati artt. 6 e 24 CDF., sono, invece, espressione della funzione pubblicistica alla quale assolve l'Avvocato quale fondamentale "strumento" del diritto di difesa e necessario "partecipe" dell'esercizio diffuso della funzione giurisdizionale (Corte Cost., 11 giugno 1975, n. 137 e Corte Cost., 27 maggio 1996, n. 171), evitando ogni attività idonea ad incidere negativamente sul libero esercizio professionale, perché rivolte alla cura di particolari e diversi interessi (C.N.F. 28/012 e C.N.F. 57/2011).

Con particolare riferimento al citato art. 24 CDF, la giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio Nazionale Forense ne ha fornito un'interpretazione restrittiva ravvisando nel conflitto d'interessi "... un illecito di pericolo e non di danno". e ritenendo che "... l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato." (cfr Cass. Sez. Un., 4 novembre 2011, n. 22882) e, successivamente, affermando che: "il conflitto di interessi possa essere non solo attuale, ma anche virtuale, nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente fra le parti" (cfr Cass. 27 ottobre 2015, n. 21806) e, infine, favorendo un'applicazione estensiva: "comprendente tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga in antitesi con il proprio assistito, potendo essere il conflitto anche solo potenziale o apparente e ciò in ossequio ai principi generali di imparzialità e indipendenza che devono reggere l'attività dell'avvocato" (cfr Cass. Sez. Un., 12 marzo 2021, n. 7030 e Cass. SS.UU., 13 maggio 2021, n. 12902).

Sulla base di tali consolidati principi, con la sentenza del 27 aprile 2023, n. 11193, le Sezioni Unite Civile della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che la natura incondizionata dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense impone di ritenere, pur in mancanza di un'espressa disposizione in tal senso, che il professionista non possa considerarsi dispensato dalla sua osservanza in virtù della mera conoscenza della situazione d'incompatibilità da parte del



cliente o del consenso dallo stesso prestato alla prosecuzione dell'incarico.

Più recentemente, con la sentenza dell'8 agosto 2023 n. 24181, le Sezioni Unite Civile della Suprema Corte di Cassazione hanno confermato che il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf) risponda all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'Avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (*in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente*), a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale; conseguentemente, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) "è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo".

Tali principi sono stati interamente recepiti anche dal Consiglio Nazionale Forense secondo il quale l'Avvocato deve garantire l'assoluta terzietà, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, nell'espletamento della professione (cfr C.N.F. 182/2018, C.N.F. 265/2016, CNF 178/2021, CNF 70/2022, CNF 259/2022, CNF 21/2023 e CNF 70/2022).

Pertanto, appare illecita la condotta di un Avvocato che non garantisca la propria terzietà ed indipendenza, anche se l'esistenza di un conflitto di interessi sia solo *apparente* o *potenziale*, nello svolgimento della propria attività professionale, in particolare se in astratto possono essere presunti condizionamenti dovuti a rapporti che esulano dalla professione.

Avverso quanto sopra, a nulla rileva il fatto che l'Avvocato non sia titolare, quale *consigliere comunale*, di un interesse personale alla soccombenza di un cittadino nell'ambito di un procedimento giudiziario promosso contro il medesimo ente pubblico e, conseguentemente, a nulla rileva l'erronea supposizione che l'Avvocato, nella fattispecie in esame, leda solo gli interessi "di altro ente, quale un Comune".

Come noto, infatti, in base alla citata normativa, l'Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione è un canone generale dell'agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nell'Avvocato stesso, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività (cfr C.N.F. n. 247/2017; conforme: C.N.F. n. 38/2023 e Corte di Cassazione,

SS.UU, sentenza n. 13167 del 17 maggio 2021).

Orbene non vi dubbio che ogni rappresentante della Pubblica Amministrazione che agisca, nell'ambito di un'attività autonoma parallela alla prima, contro gli interessi e contro l'immagine dell'ente a cui appartiene, violi i doveri dettati dagli artt. 54, 97 e 98 Cost..

Nello specifico, l'art. 54 Cost. fa riferimento allo svolgimento delle funzioni pubbliche da parte dei funzionari con disciplina e onore, l'art. 97 Cost. fa riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e l'art. 98 Cost. detta il principio secondo il quale i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, lasciando intendere proprio l'esclusivo interesse verso quest'ultima e pertanto l'interesse pubblico.

Il legislatore, inoltre, ha introdotto l'art. 6-bis legge del 7/8/1990, n. 241, rubricato «*conflitto di interessi*» con il quale ha stabilito che *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

In fine, l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 (TUEL) dispone che *"non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: [...] colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia"*, ciò proprio al fine di evitare che il conflitto di interessi che ha determinato la lite possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrativo, o comunque, possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo (cfr Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2001, n. 10335).

A nulla rileva il fatto che la fattispecie in esame non sia stata delineata nell'ambito di una norma deontologica speciale, che ne commini espressamente l'illecita', laddove si consideri quanto affermato in sede di legittimità e dallo stesso Consiglio Nazionale Forense in ragione della circostanza che *"il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell'ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni 'per quanto possibile' (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata*

*casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l'eventuale mancata 'descrizione' di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza" (cfr C.N.F. n. 95/2021; conforme: Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021, Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018).*

*In base al V comma dell'art. 24 CDF, "Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale".*

#### CONCLUDENDO

Deve rammentarsi che le cause di incompatibilità sono di carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione ed applicazione e non possono, pertanto, essere estese oltre i casi in esse previsti, né possono essere derogate da alcun chiarimento reso dal Consiglio dell'Ordine, ciò in quanto con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione "il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di disciplina forense", ne consegue, pertanto, che i chiarimenti deontologici rilasciati in termini generali non assumono né possono assumere alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante del giudizio del Cdd né, ancora, rilevare quale esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo.

Alla luce di quanto sopra l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

Il Consiglio approva; il Consigliere Cerè si dissocia perché che il chiarimento deontologico si esprime proponendo un "concludendo" che è, a suo avviso, fuori luogo e che non è aderente al principio della eccezionalità.

#### **Punto 17: varie ed eventuali**



- I Consiglieri Lepri, Comi e Arpino riferiscono che, nel Foro, si è diffusa la notizia che la Presidenza del Tribunale di Sorveglianza ha annunciato che tutte le udienze si terranno presso la sede di Via Triboniano, segnalando l'allarme che questo impatterà sulla quotidiana attività dei Colleghi.

Il Consigliere Arditi di Castelvetere chiede di contestare questa innovazione esponendo tutti i motivi che inducono a contrastare l'iniziativa della Presidenza del Tribunale di Sorveglianza.

Il Consigliere Galeani considera grave che la Presidenza del Tribunale di Sorveglianza abbia assunto questa decisione senza interloquire con il Consiglio.

Il Consigliere Cerè suggerisce di avanzare proposte alternative alla scelta operata dalla Presidenza del Tribunale di Sorveglianza.

Il Consigliere Arpino non appare convinta dalla eventualità di istituire navette di trasporto e formula proprie proposte.

Il Consigliere Di Tosto censura che non sia stata data comunicazione al Consiglio e chiede di verificare se ci sia stata una interlocuzione antecedente.

Il Presidente Nesta ritiene che, effettivamente, non è stato osservato il rispetto istituzionale nei riguardi del Consiglio e che la situazione meriti una formale presa di posizione.

I Consiglieri Arpino, Cappelli, Arditi di Castelvetere, Galeani, Di Tosto, Celletti, Alberici e Carletti insistono per una reazione forte tramite reclami anche al Ministro per la mancata previa informativa ed interpello a questo Consiglio sullo spostamento delle udienze tutte per rispetto istituzionale. Anche al fine di studiare dei correttivi e soluzioni alternative nel più breve tempo possibile per evitare il disagio alla categoria e agli assistiti, sin da ora, si propongono soluzioni pratiche quali l'installazione di un display per indicare lo stato delle concomitanti udienze in corso, ripetizione programmata delle udienze in modo da evitare la chiamata simultanea.

Il Consiglio, all'unanimità, stigmatizza il fatto che la Presidenza del Tribunale di Sorveglianza non ha dato corso ad una adeguata interlocuzione prima di adottare l'iniziativa riferita, incarica i Consiglieri Comi, Lepri e Arpino di predisporre una nota per il Presidente Nesta perché sia inoltrata alle Autorità competenti.

- Il Consigliere Anastasio mette in evidenza con urgenza, che già da qualche mese è impossibile visionare e consultare i documenti contenuti nei fascicoli telematici della volontaria giurisdizione pendenti presso il Tribunale Ordinario sex. IX tutelare. Gli



Avvocati che operano anche nella qualità di amministratori di sostegno e tutori non riescono più ad accedere ai documenti ivi custoditi con gravissimo disagio dei colleghi e dell'utenza impedendo il regolare svolgimento dell'incarico.

Lamentato detto disservizio alla cancelleria e alla Dirigenza del Tribunale, sezione IX, gli uffici preposti riferiscono che tale criticità, è emersa a seguito di un aggiornamento del sistema informatico, effettuato da parte del Ministero. Non essendo più sopportabile né procrastinabile tale problema si chiede che il Consiglio nella persona del Presidente, intervenga presso il Ministero.

Il Consiglio, preso atto, in riferimento a quanto comunicato dal Consigliere Anastasio, invita formalmente i competenti uffici del Ministero della Giustizia a risolvere quanto prima la lamentata situazione di criticità, che peraltro si protrae da alcuni mesi, effettuando i relativi interventi così da assicurare il dovuto servizio Giustizia alla cittadinanza.

#### **Segue punto 6: pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi i seguenti pareri su note di onorari:

n.ro data	richiedente cliente	relatore	somma richiesta	esito
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		
		(omissis)		

(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)

-----  
(omissis)





Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.

Gli adempimenti relativi al presente elenco sono immediatamente esecutivi.

**Punto 9: formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione**

Nulla da deliberare.

**Punto 11: trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio**

Nulla da deliberare.

**Punto 13: comunicazioni del Consigliere Segretario**

Nulla da deliberare.

**Punto 14: comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

Nulla da deliberare.

- Il Presidente Nesta dichiara chiusa l'adunanza alle ore 17.20; convoca contestualmente la prossima adunanza ordinaria per il giorno 18 settembre 2024, all'ora da comunicarsi con l'ordine del giorno che sarà successivamente inviato a mezzo pec.

Prima della chiusura dell'adunanza, nessun Consigliere ha chiesto che venga acquisita trascrizione della registrazione audio della adunanza.

Il Segretario  
(Avv. Alessandro Graziani)

Il Presidente  
(Avv. Paolo Nesta)